Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 154 del 5 luglio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGE 2 luglio 1952, n. **703.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 luglio 1952, n. **703.**
Disposizioni in materia di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è abrogato l'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261

Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sui bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato.

Con gli stessi decreti previsti nell'art. 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione.

Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalità previsti dal precedente art. 1.

Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 5

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Provincie riguardante l'accasermamento delle Forze di Polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di ottovolanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili. sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse, sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto

legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ed analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonché degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione ».

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

Art. 9.

Il quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio ».

Il sesto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 10.

L'art. 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pelliccerie.

I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'art. 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta; cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili, terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico.

I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

Art. 11.

L'art. 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri come appresso indicati:

l'Intendente di finanza, *Presidente;*

un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale;

due rappresentanti degli altri Comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della Commissione.

La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno.

Nel caso di determinazione di valori non corrispondenti alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro per le finanze per ottenere la rettificazione delle determinazioni stesse.

Art. 12.

Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia ».

Allo stesso art. 30 è aggiunto il seguente comma:

« E' tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro;

vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi ».

Art. 13.

L'art. 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36.

Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate le quantità, al lordo e al netto, delle merci e le qualità, precisandone le particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, allo scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione.

I regolamenti locali possono però contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcooliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso, e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta può essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro per le finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35, non ricorre per il trasporto:

a) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a 2 litri per il vino, per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a chilogrammi 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a chilogrammi 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini; sino a chilogrammi 3 di burro e dei suoi surrogati;

b) di chilogrammi 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

c) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

d) delle merci portate a mano dai viaggiatori, entro i prescritti limiti di tolleranza;

e) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;

f) del pesce fresco.

L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'art. 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie alla percezione e al controllo del tributo.

Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questi è tenuto al pagamento dell'imposta ».

Art. 14.

L'art. 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili.

I regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa può essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali.

Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti.

L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone ».

Art. 15.

L'art. 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

La riscossione delle imposte di consumo sui generi, di cui al secondo comma dell'art. 20, è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi indicati nell'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'art. 278.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze ».

Art. 16.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 55 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« E' punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo ».

« La pena della multa non può comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila ».

Art. 17

L'art. 59 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da L. 2000 a L. 200.000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'art. 58.

In ogni caso l'ammenda non può essere applicata in misura superiore a venti volte l'imposta dovuta.

Nei casi di lieve entità, e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda può essere applicata anche in misura inferiore a L. 2000 ».

Art. 18.

L'art. 60 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi postali è punita con l'ammenda da L. 400 a L. 2000, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali ».

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 61 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 20.000, qualora non sia stabilita una pena più grave ».

Art. 20.

All'art. 66 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la definizione in via breve può essere competente il direttore degli Uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 1000.

Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal sindaco ».

Art. 21.

Il terzo comma dell'art. 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 50.000, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune ».

Art. 22.

Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000.

Art. 23.

L'art. 93 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata o dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto.

La sostituzione non può essere disposta se da parte del Prefetto, su parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso, entro dieci giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La presentazione del ricorso sospende la esecutività del decreto ».

Art. 24.

L'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1)	Hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1)	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1)	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti	»	1.500
Vini spumanti in bottiglia	una	150
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2)	L.	30 al litro
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50°	»	50 al litro
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°	»	75 al litro
Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°	»	130 al litro
Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200	»	150 al litro
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3)	35 %	del valore
Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali	10 %	»
Bevande gassate non alcooliche:		
a) a base di succhi naturali di frutta (4)	10 %	»
b) altre	25 %	»
Sciroppi:		
a) a base di succhi naturali di frutta (4)	10 %	»
b) altri	25 %	»
Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche (3)	25 %	del valore
Polveri per acque da tavola	10 %	»
Carni:		
1. Bestie a capo:		
Buoi e manzi	4 %	»
Vacche e tori	4 %	»
Vitelli sopra l'anno	4 %	»
Vitelli sotto l'anno	4 %	»
Cavalli, muli e asini	4 %	»
Maiali:		
sino al peso di kg. 30	4 %	»
oltre il peso di kg. 30	4 %	»
Pecore, capre, castrati e montoni	4 %	»
Agnelli e capretti	4 %	»
2. Bestie a peso vivo:		
a) vitelli	4 %	»
b) altri bovini	4 %	»
c) suini	4 %	»
d) ovini	4 %	»
e) equini	4 %	»
3. Carne macellata fresca:		
a) di vitello	4 %	»
b) di altri bovini	4 %	»
c) suina	4 %	»
d) ovina	4 %	»
e) equina	4 %	»
4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate: brodi, gelatine ed estratti di carne	4 %	»
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco	2 %	»
Pollame e cacciagione:		
a) a peso vivo	7 %	»
b) a peso morto	7 %	»
Conigli:		
a) a peso vivo	4 %	»
b) a peso morto	4 %	»
Altri commestibili:		
Pesci, crostacei e molluschi:		
1. Freschi:		
a) di qualità fine	3 %	»
b) di qualità comune	1,50 %	»
2. Conservati:		
1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comunque conservato o prepara-		

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

(2) Ai soli effetti della applicazione della imposta di consumo, i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori, ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi.

(3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

(4) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

(3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

	Unità di misura	Imposta (in lire)
to (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3 %	del valore
2) anguille e acquadelle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50 %	»
3) baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati	1,50 %	»
Cioccolato:		
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6 %	»
b) altro	10 %	»
Cacao in polvere destinato al consumo	6 %	»
Surrogati di cacao e di cioccolato	3 %	»
Formaggi e latticini	3 %	»
Burro e suoi surrogati	3 %	»
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	3 %	»
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10 %	»
Gelati	8 %	»
Combustibili:		
Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:		
— fino a 3.600 calorie	mc.	1,50
— oltre le 3.600 calorie		in proporzione
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00
Materiali da costruzioni edilizie (vedi art. 98)	8 %	del valore
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste nell'art. 1609 del Codice civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano	L.	1,50
Generi diversi:		
Mobili di qualunque materia:		
di qualità fine	10 %	del valore
di qualità comune	5 %	»
grammofoni, radio, radio-grammofoni	10 %	»
Profumerie	15 %	»
Saponi fini	10 %	»
Pelliccerie confezionate:		
di qualità fine	15 %	»
di qualità comune	7 %	»
Pelliccerie non confezionate:		
di qualità fine	15 %	»
di qualità comune	7 %	»
Articoli sportivi	4 %	del valore
Calzature	4 %	»
Carrozzelle per bambini	2 %	»
Carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone	3 %	»
Commestibili diversi	3 %	»
Coperture e camere d'aria di gomma	2 %	»
Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici	4 %	»
Dischi per grammofono	5 %	»
Fiori (freschi e artificiali)	4 %	»
Ghiacciaie e frigoriferi	4 %	»
Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti	5 %	»
Materiali elettrici	3 %	»
Oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere	5 %	»
Orologeria	4 %	»
Pelletterie in genere	4 %	»
Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili	4 %	»
Terracotta, maiolica e porcellana in lavori	4 %	»
Tessuti e generi di abbigliamento	4 %	»
Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili	3 %	»
Vetri e cristalli in lavori	4 %	»

In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento è consentito sino al limite massimo del 25 per cento ».

Art. 25.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2,50 per cento;

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.001	a L.	500.000	aggio del 2,00 %
» »	500.001	» »	1.000.000	» » 1,50 %
» »	1.000.001	» »	2.000.000	» » 1,00 %
» »	2.000.001	» »	5.000.000	» » 0,50 %
» »	5.000.001	» »	10.000.000	» » 0,30 %
» »	10.000.001	» »	20.000.000	» » 0,20 %
oltre	20.000.001			» » 0,10 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorchè nei contratti di appalto sia

stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

Art. 26.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100, e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

Art. 27.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 28.

L'art. 112 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica ».

Art. 29.

La lettera *c*) dell'art. 113 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, senza partecipazione alcuna all'unità economica della famiglia presso la quale abitano ».

Art. 30.

L'art. 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, sulla base delle proposte che i Consigli comunali hanno facoltà di presentare, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nell'art. 11:

a) la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica famigliare;

b) la graduazione dei redditi imponibili;

c) le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa è approvata dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale ».

Art. 31.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.

Art. 32.

L'art. 151 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente

« La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica	L.	1.000
per una seconda domestica	»	2.500
per ogni domestica in più	»	5.000

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

b) per un domestico	L.	3.000
per un secondo domestico	»	5.000
per ogni domestico in più	»	10.000 »

Art. 33.

L'art. 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di licenza è applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed è dovuta da chiunque eserciti.

1) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;

2) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;

3) sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti ».

Art. 34.

L'art. 185 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente l'imposta è applicata con l'aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento; per quelli indicati nella lettera *b*) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 5 e al 7,50 per cento.

Il limite minimo dell'imposta è stabilito in L. 1000 ».

Art. 35.

Il secondo comma dell'art. 186 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sul valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli altri ambienti, l'imposta è applicata nella misura stabilita dal successivo art. 187 ».

Art. 36.

L'art. 187 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta è applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione ».

Art. 37.

L'art. 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 38.

L'art. 189 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione ».

Art. 39.

La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto Ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, è aumentata di quaranta volte.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

Art. 40.

Alla lettera *a*) dell'art. 200 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo ».

Art. 41.

L'art. 272 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 42.

Il secondo comma dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo ».

Art. 43.

Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 44.

Le disposizioni contenute negli articoli 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni previste dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 45.

Dopo l'art. 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 275-*bis* (*Trasferimenti di residenza*):

« In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

Il segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza ».

Art. 46.

Il primo ed il penultimo comma dell'art. 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi ».

« Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio ».

Art. 47.

L'art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*; di trenta in quelli appartenenti alle classi *D* ed *E*; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purchè risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe *A*, di settantacinque per quelli delle classi *B* e *C*, di quarantacinque per quelli delle classi *D* ed *E* e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.

Per la nomina ogni consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o più vice-presidenti.

I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati ».

Art. 48.

L'art. 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purché queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini.

Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.

I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

Il sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

Art. 49.

L'art. 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti nè oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.

Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277.

L'Amministrazione comunale può pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.

L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni ».

Art. 50.

L'art. 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.

Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.

I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni ».

Art. 51.

Il primo comma dell'art. 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'art. 276, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 277.

Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

Art. 52.

L'art. 289 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonchè i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso, ai termini degli articoli 277 e 282.

La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati.

Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.

Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali ».

Art. 53.

All'art. 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo ».

Art. 54.

Il primo comma dell'art. 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274, è soggetto ad una soprattassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione ».

Art. 55.

Il terzo comma dell'art. 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 56.

Il primo comma dell'art. 296 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire 1000 a lire 50.000 ».

Art. 57.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

Art. 58.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 59.

E' autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Provincie sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle liquidazioni definitive.

Gli acconti saranno concessi con modalità da stabilirsi a norma dell'art. 1, ultimo comma.

Art. 60.

Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dall'applicazione della presente legge si fa luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario.

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella — Zoli — Scelba — Campilli — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

(9100263) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C